

**CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO****(Ai sensi del Decreto 142/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)**

Convenzione del 14/10/2020 n° 862/2020

TRA

**CAPODARCO FORMAZIONE** Impresa Sociale S.r.L., accreditata presso la Regione Lazio con Determinazione n° D 0312 del 04/02/2010, con sede legale in Via Lungro n. 3 - 00178 Roma, codice fiscale/Part. IVA 10158601004 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente Antonio Chimento, nato a Roma il 19/05/1952;

E

**MUSEO NAZIONALE ROMANO**, con sede in Roma, Via di S. Apollinare 8 (00186 Roma), C.F. 97902780580, in persona della Direttore *ad interim* Dott.ssa Alfonsina Russo, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante";

**PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui i Centri di Formazione Professionale, possono promuovere *Tirocini* di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini curriculari* si configurano come esperienze di implementazione delle conoscenze acquisite, inserite all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e come tali sono esclusi dalle disposizioni previste dalla DGR del Lazio n. 576 del 02/08/2019, allegato A, art.1, comma 4, lettera a), in particolare non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere un'indennità di partecipazione.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:****Articolo 1.**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 o più soggetti in tirocinio, di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997.

**Articolo 2.**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n° 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni I. N. A. I. L. e per la responsabilità civile.

### Articolo 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### Articolo 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le misure governative di contenimento della pandemia da Covid-19. In caso di lockdown e di chiusura dei luoghi di cultura, ivi compresi i Musei, il tirocinio sarà sospeso.
4. La presente Convenzione ha durata di due anni dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata se non disdetta da una delle due parti.

Roma, 14/10/2020

(Timbro e firma per il soggetto promotore)



Antonio Chimenti

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

Agamelin